



Città di Pinerolo

Provincia di Torino

**ORIGINALE**

**n. 40 ter**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF .**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la legge 27 dicembre 2006, n. 269, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita (*a norma dell'art. 48, comma 10 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della L. 16 giugno 1998, n. 191*) dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133, dall'art. 6, comma 12 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 269.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Pinerolo, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Pinerolo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

#### **Art. 4**

##### **Criteria di calcolo dell'addizionale**

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art. 5 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti normative

#### **Art. 5**

##### **Variatione dell'aliquota**

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,5 punti percentuali (zerovirgolacinque punti percentuali).
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale; (\*)
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente, così come determinato ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, le aliquote deliberate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

(\*) le aliquote per l'anno 2012 sono state determinate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14/2/2012

## **Art. 7**

### **Esenzioni**

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile IRPEF inferiore a € 12.000,01. Per redditi superiori alla soglia di esenzione, l'addizionale deve essere calcolata sull'intero reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF.

## **Art. 8**

### **Sanzioni e interessi**

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

## **Art. 9**

### **Efficacia**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.

IL PRESENTE REGOLAMENTO

1) è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 01.02.2007, divenuta esecutiva il 19.02.2007, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso (dal 08.2.2007 al 23.02.2007), ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

2) La predetta deliberazione n. 7 del 01.02.2007, contenente il testo del regolamento, è stata ripubblicata all'albo pretorio comunale dal 26.02.2007 al 13.03.2007, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del vigente statuto comunale;

3) Il predetto regolamento (in applicazione dell'art. 52, c. 2 del decreto legislativo 15/2/1997 n. 446) ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 2007.

Pinerolo, 14/3/2007



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Vincenzo CHIARAMONTE)


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vincenzo Chiaramonte", written over the printed name.

4) è stato modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 29-30/01/2008, divenuta esecutiva il 19.02.2008, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso (dal 08.2.2008 al 23.02.2008), ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

5) Il predetto regolamento (in applicazione dell'art. 52, c. 2 del decreto legislativo 15/2/1997 n. 446) ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 2008.

Pinerolo, 21 MAR. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Annamaria LORENZINO)



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 14 E 15 /2/2012**

**le aliquote per l'anno 2012 sono state determinate nella seguente misura:**

<b>Scaglioni reddito 2011</b>	<b>Aliquota</b>
da 0 a 15.000 euro	0,50%
da 15.000,01 a 28.000 euro	0,57%
da 28.000,01 a 55.000 euro	0,60%
da 55.000,01 a 75.000 euro	0,62%
oltre 75.000 euro	0,65%

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a **Euro 12.000,01**==(soglia di esenzione fino a Euro 12.000,00)